



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI DEMOGRAFICI E SUAP

DETERMINAZIONE NR. 15 DEL 10/09/2026

OGGETTO: Pratica SUAP n. 35/2025 del 14.02.2025 – C.F. Lavanderie Industriali S.r.l. – Stabilimento sito in Carmignano (PO), Via Galilei n. 70 – Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla determinazione della Provincia di Prato n. 3094 del 18.09.2014 – Acquisizione del Decreto della Regione Toscana n. 21701 del 14.10.2025.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
CARRAI MATTEO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 8 – SUAP

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 19.05.2026, col quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8 – “*Servizi Demografici e SUAP*”;

Vista l'istanza pervenuta al protocollo generale del Comune di Carmignano in data 14/02/2025, acquisita al n. 2884 in pari data, registrata come pratica SUAP 35/2025, con la quale la Società **F.C.F. LAVANDERIE INDUSTRIALI S.R.L.**, P. IVA 01920480975, con sede legale in Via F.lli Giacchetti, 28/3 Prato (PO), richiede la modifica dell'autorizzazione unica ambientale;

Dato atto che l'Impresa richiede la modifica all'autorizzazione unica ambientale per quanto riguarda:

- prosecuzione senza modifiche di autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- prosecuzione senza modifiche per comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Dato atto che l'impresa ha dichiarato, nell'istanza, che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del codice dell'ambiente;

Visti:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante «*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad auto-rotazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*»;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante «*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante «*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014*» e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 3 dicembre 2018, n. 1332, avente ad oggetto «*Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e check list dei controlli*»;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” e s.m.i.
- la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 “Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della L.R. 65/2014;
- la deliberazione Consiglio Regionale 24 luglio 2025 n. 59 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della L.R. 65/2014;

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «*Legge quadro sull'inquinamento acustico*» e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante «*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*» e, in particolare, l'articolo 4 relativo alla documentazione di impatto acustico;
 - la Legge Regionale 1° dicembre 1998, n. 89, recante «*Norme in materia di inquinamento acustico*» e successive modifiche e integrazioni;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 21 ottobre 2013, n. 857, avente ad oggetto «*Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98*»;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2014, n. 490, avente ad oggetto «*Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico*»;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modifiche e integrazioni;
 - la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, recante «*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*» e successive modifiche e integrazioni;

Acquisito il Decreto della Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente e dell'Energia – Settori Autorizzazioni Integrate Ambientali del 27/02/2026 n. 3940, avente ad oggetto “*F.C.F. lavanderie industriali S.r.l., stabilimento in comune di Carmignano (PO) Via Galilei, 70. Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013 di cui alla determina della Provincia di Prato n. 3094 del 18/09/2014. Identificativo SUAP pratica del 14/02/2025 CODICE PRATICA: 77834.*”

Ritenuto pertanto di procedere:

- all’aggiornamento per modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determina della Provincia di Prato n. 3094 del 18/09/2014, modificata con decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13563 del 23/06/2023, a favore dell’impresa F.C.F. Lavanderie Industriali s.r.l. P.IVA 01920480975, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via F.lli Giacchetti, 28/3 Prato (PO) per lo stabilimento ubicato in Via Galilei, 70 Carmignano (PO):
 - sostituendo l’allegato A1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 al Decreto Dirigenziale n. 13563 del 23/06/2023 con l’allegato A1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del presente atto;
 - dando atto, in relazione al titolo abilitativo in materia acustica, del non superamento dei limiti di cui alla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’Impresa;

Dato atto che l'imposta di bollo è stata assolta dall'impresa mediante indicazione dell'identificativo agli atti della pratica SUAP, sia per l'istanza che per il presente provvedimento di rilascio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e del responsabile dell'adozione del presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. **di acquisire** e fare proprio il Decreto del 27.02.2026 n. 3940, emesso dalla Regione Toscana – Direzione Tutela dell'Ambiente e dell'Energia – Settori Autorizzazioni Integrate Ambientali, inerente l'adozione del provvedimento per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società F.C.F. lavanderie Industriali S.r.l. P.IVA 01920480975 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Via F.lli Giacchetti n. 28/3, Prato (PO) per lo stabilimento ubicato in Via Galilei, 70 Carmignano (PO) nel comune di Carmignano (PO):
 - a. *sostituendo l'allegato A1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 13563 del 23/06/2023, con l'allegato A1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs n. 152/2006 e e s.m.i., di cui al Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 21704 del 14.10.2025, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;*
 - b. *dando atto, in relazione al titolo abilitativo in materia acustica, del non superamento dei limiti di cui alla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa.*
2. **di dare atto** della deroga dei requisiti minimi dei camini stabiliti dal PRQA;
3. **di dare atto**, che il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato A1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di fare salva** la Determina della Provincia di Prato n. 3094 del 18/09/2014 e il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13563 del 23/06/2023, in tutte le parti che non risultano in contrasto con il presente atto;
5. **di ricordare** che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all'autorità competente, tramite SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
6. **di dare** atto che l'impresa dovrà comunicare preventivamente, nei modi e nei termini previsti all'art. 6 del DPR 50/2013, eventuali modifiche che si intendono apportare all'attività ed al

progetto autorizzato;

7. **di stabilire** che il presente provvedimento dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
8. **di fare salve** tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolari le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità del conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività di cui trattasi;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
10. **di dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA;
11. **di individuare** il Dr. Matteo Carrai, Funzionario Amministrativo E.Q., in qualità di Responsabile del Settore 8 "*Servizi Demografici e SUAP*", quale responsabile del procedimento relativo al presente atto;
12. **di dare atto che**, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e dell'istruttoria situazioni di conflitto e di interesse neanche potenziali.
13. **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi, notificata al richiedente a mezzo PEC sul domicilio digitale eletto nella istanza e trasmessa alla Regione Toscana e agli altri Enti Terzi coinvolti nel procedimento.

Il Responsabile del Settore 8
Dr. Matteo Carrai

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PARTE DESCRITTIVA

Riepilogo della Documentazione di riferimento

- istanza di modifica di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa nell'AUA agli atti con prot. n. AOOGR/117004 del 19.2.2025;
- documentazione a completamento formale agli atti con prot. n. AOOGR/407290 del 4.6.2025
- documentazione integrativa agli atti con prot. n. AOOGR/810592 del 15.10.2025.

Pareri del Dipartimento ARPAT di Prato agli atti con prot. n. AOOGR/544026 del 8.7.2025 AOOGR/1001772 del 24.12.2025.

Pareri dell'Azienda USL Toscana Centro agli atti con prot. n. AOOGR/673136 del 25.8.2025 e n. AOOGR/25594 del 15.1.2026.

Parere del Comune di Carmignano agli atti con prot. n. AOOGR/551223 del 10.7.2025.

Breve riepilogo dell'attività e descrizione delle emissioni

La società "F.C.F. LAVANDERIE INDUSTRIALI Srl" svolge nel proprio stabilimento di Via Galilei 70, Carmignano (PO), un'attività di finissaggio materie tessili, rifinitura e lavanderia, secondo l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 ricompresa nell'AUA di cui alla Determina della della Provincia di Prato n. 3094 del 18.9.2014, modificata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13563 del 23.6.2023.

L'impresa effettua attività di lavanderia industriale per maglia e pezza effettuata prevalentemente con prodotti tensioattivi e ammorbidenti. L'azienda svolge lavaggio, purgatura e asciugatura in cesto di tessuti e capi finiti. In stabilimento sono presenti 9 macchine lavacentrifuga e 16 asciuganti in cesto

Le emissioni convogliate attualmente autorizzate sono le seguenti:

F1a – F1b - F1c aspirazione pelurie tumbler, con sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche centralizzato – inquinanti: polveri totali

E1 generatore di vapore alimentato a gas metano della potenza termica di 0,75 MW (art. 272 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 - Punto 1, lett. dd), Allegato IV Parte I alla Parte V)

E2 vaso espansione condense – **E4** valvole sicurezza caldaie (art. 272 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006)

Rispetto a quanto autorizzato l'impresa di poter realizzare un nuovo camino F1d per l'aspirazione delle pelurie dei tumbler, al fine di migliorare l'efficienza del sistema di abbattimento con il bilanciamento dei flussi.

La modifica non comporta una variazione del ciclo produttivo.

Dopo la modifica le emissioni saranno le seguenti:

F1a – F1b – F1c - F1d aspirazione pelurie tumbler, con sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche centralizzato – inquinanti: polveri totali

E1 generatore di vapore alimentato a gas metano della potenza termica di 0,75 MW (art. 272 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 - Punto 1, lett. dd), Allegato IV Parte I alla Parte V)

E2 vaso espansione condense – **E4** valvole sicurezza caldaie (art. 272 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006)

PREMESSA

I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 528 nella seduta del 1 luglio 2013, ricognitiva delle norme tecniche di settore.

PRESCRIZIONI

Le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento della società "F.C.F. LAVANDERIE INDUSTRIALI Srl", ubicato in Via Galilei 70, Carmignano (PO), sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, così come risultano descritte in **TABELLA 1 (Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni)**, con le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere rispettati i valori limite alle emissioni di cui alla seguente **TABELLA 1**:

Sigla	Origine	Portata Nm³/h	Sezione m²	Velocità m/s	Temp °C	Altezza m	Durata h/g g/a	Valori limite			Periodicità autocontrolli
								Inquinante	mg/Nm³	kg/h	
F1a	Aspirazione pelurie tumbler	10.000-15.000	0,384	7,2-10,8	Amb	8,5	10 260	Polveri totali	10	---	(*)

F1b	Aspirazione pelurie tumbler	10.000-15.000	0,384	7,2-10,8	Amb	8,5	10	260	Polveri totali	10	---	(*)
F1c	Aspirazione pelurie tumbler	10.000-15.000	0,384	7,2-10,8	Amb	8,5	10	260	Polveri totali	10	---	(*)
F1d	Aspirazione pelurie tumbler	10.000-15.000	0,384	7,2-10,8	Amb	8,5	10	260	Polveri totali	10	---	(*)

Note alla Tabella 1: ("Quadro riassuntivo delle emissioni, valori limite e prescrizioni")

(*) emissione esentata dal monitoraggio per la presenza di idoneo impianto di abbattimento (punto 29 Allegato 2 all'allegato tecnico 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizioni per le attività produttive" al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72)

2. dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato nella seguente TABELLA 2 (*Manutenzione impianti di abbattimento*)

TABELLA 2 - *Manutenzione impianti di abbattimento*

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Frequenza e/o condizioni per la manutenzione ordinaria
F1a – F1b – F1c - F1d	Aspirazione pelurie tumbler	Filtri a maniche	Fermo restando che il locale tecnico di alloggiamento del sistema di abbattimento dovrà essere realizzato con elementi frontali trasparenti intervallati a chiusura del locale stesso, dovranno essere effettuate le manutenzioni secondo le indicazioni dell'azienda costruttrice e comunque dovrà essere prevista, con cadenza trimestrale, la verifica ispettiva del sistema con eventuale sostituzione dell'elemento filtrante.

La Ditta dovrà effettuare i necessari interventi di manutenzione agli impianti di abbattimento per garantire la perfetta efficienza degli stessi.

3. Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:

3.1. in conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il **registro degli interventi sugli impianti di abbattimento**. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore/tecnico in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato;

4. CAMINI:

4.1 i camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. L'altezza dei camini dovrà essere superiore all'altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono;

4.2 i camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.);

4.3 le sorgenti emissive sottoposte ad autorizzazione dovranno essere contraddistinte con etichetta o contrassegno ben visibile, in prossimità del foro di prelievo, che indichi l'esatta sigla dell'emissione come contraddistinta in autorizzazione e nella planimetria delle stabile depositata agli atti della Regione Toscana

5. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ed il Dipartimento ARPAT di Prato, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di almeno 7 gg lavorativi alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ed al Dipartimento ARPAT di Prato;

6. il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

7. le velocità di cattura ai punti di convogliamento dovranno essere tali da non permettere emissioni diffuse nell'ambiente, tenuto anche conto dei flussi dovuti ai ricambi d'aria. Tutti i sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre.

Si ricorda alla Ditta l'obbligo di ottemperare, nei termini ivi previsti, agli eventuali adeguamenti ed obblighi specifici fissati in allegato 5 (*"Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizioni per le attività produttive"*) alla parte I del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 59 del 24/07/2025.

Alla luce delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 152/2006 con il D. Lgs 15 novembre 2017, n. 183 - *"Limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione medi - Riordino della disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D. Lgs n. 152/2006 - Attuazione direttiva 2015/2193/UE"*, si ricorda alla Ditta l'obbligo di ottemperare, nei termini ivi previsti, agli eventuali adeguamenti ed obblighi specifici introdotti.